

**La soddisfazione dei crediti nella  
conversione del pignoramento  
alla luce dell'ordinanza della  
Corte di Cassazione n. 411 del 13  
gennaio 2020, VI sez. civ.**

# Premessa

- Nell'ordinanza n. 411/2020, la Corte di Cassazione ha esaminato l'istituto della conversione del pignoramento, in relazione all'intervento dei creditori nella procedura esecutiva. La Suprema Corte, a conferma del consolidamento del principio di diritto espresso, afferma che: **«nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all'istanza fino all'udienza in cui il giudice provvede (o si riserva di provvedere sulla stessa) con l'ordinanza di cui all'art. 495 terzo comma c.p.c. Tali interventi, peraltro, non incidono «ex post» sull'ammissibilità della domanda, con specifico riferimento alla quantificazione dell'importo che deve essere versato, a titolo cauzionale, al momento di presentazione della stessa».**
- Per comprendere la portata della decisione, però, occorre preliminarmente delineare le caratteristiche dell'istituto, così come disciplinate dal legislatore all'interno dell'art. 495 c.p.c.

# La conversione in generale

- ▶ La conversione del pignoramento è un istituto giuridico che è stato oggetto di numerosi interventi del legislatore (L. 358/1976, L. 353/1990 seguita dalla L. 302/1998, L. 80/2005, L. n. 132/2015, L. 12/2019), che hanno inciso sul procedimento ma non sulla sua originaria funzione e natura; esso infatti realizzava e tutt'ora realizza la **sostituzione del bene pignorato con una somma di denaro pari all'ammontare complessivo dei crediti vantati dal creditore precedente e dai creditori intervenuti** e determina il trasferimento del vincolo di indisponibilità sul denaro versato dal debitore.
- ▶ La conversione è compatibile con l'espropriazione immobiliare, con l'espropriazione mobiliare presso il debitore e con l'espropriazione presso terzi (in tale ultimo caso, ove abbia ad oggetto crediti, il debitore potrà accedere al beneficio della conversione ma non a quello della rateizzazione, in quanto il terzo sarebbe tenuto al soddisfacimento contestuale dell'intero debito)



► L'istituto della conversione del pignoramento:

- **giova innanzitutto al debitore** – soprattutto nel caso in cui i beni aggrediti presentino un valore superiore all'importo dei crediti insoddisfatti – al quale viene riservata la possibilità di liberare i beni dal vincolo del pignoramento, senza che il versamento della somma idonea a soddisfare tutti i creditori concorrenti implichi riconoscimento dei propri debiti;

- in secondo luogo, **favorisce il ceto creditorio** in quanto garantisce la soddisfazione integrale dei loro crediti, senza esporli al rischio che il ricavato della vendita possa risultare insufficiente a coprire integralmente le loro pretese;

- infine, da un punto di vista pratico, **realizza una contrazione dei tempi di svolgimento della procedura esecutiva**, in quanto consente di saltare la fase liquidatoria e approdare direttamente a quella distributiva, con notevole risparmio di costi; in tal senso, si spiega lo specifico avvertimento contenuto nell'atto di pignoramento sulla possibilità di evitare la vendita, costituita dalla facoltà di presentare istanza di conversione, ora imposto dall'art. 492 comma 3 cpc

# 1. L'istanza di conversione (commi 1 e 2)

- ▶ Anche se non è prevista una forma particolare per l'istanza con cui si chiede la conversione e potrebbe dunque essere anche presentata verbalmente al giudice, si ritiene che la stessa debba essere proposta con atto scritto (ricorso).
- ▶ L'art. 495 c.p.c., per come novellato dal d.l. 135/2018, convertito dalla legge l. 12/2019, oggi prevede che la somma da versare, a corredo dell'istanza, sia pari ad un sesto (precedentemente, un quinto) dell'importo complessivo dei crediti vantati dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti (primo requisito di ammissibilità).

- 
- ▶ Giusta la disciplina transitoria, però, l'art. 495 c.p.c. nella sua nuova formulazione si applica solo ai procedimenti esecutivi a far data dal 13/02/2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto): pertanto, ove l'istanza di conversione sia depositata in una procedura esecutiva già pendente il 12/02/2019, deve essere corredata dal versamento di un importo pari ad  $\frac{1}{5}$  dei crediti, mentre ove depositata in una procedura esecutiva promossa successivamente ovvero a far data dal 13/02/2019, allora deve essere corredata dal versamento di un importo pari ad  $\frac{1}{6}$  dei crediti.
  - ▶ La l. n. 302/1998 ha introdotto la possibilità per il debitore di allegare all'istanza i documenti comprovanti gli eventuali acconti versati ai creditori e ciò al fine di dedurre i relativi importi dalla somma necessaria per ottenere la conversione

## ► Come procedere alla quantificazione della somma da versare unitamente al deposito dell'istanza?

A tal fine, devono essere tenute in considerazione le **pretese di tutti i creditori concorrenti, pignoranti o intervenuti, muniti di titolo esecutivo, ovvero le somme indicate nel precetto e negli atti di intervento sino a quel momento depositati e quanto risulta dai riscontri documentali** (i crediti ulteriori, invece, saranno considerati dal giudice con l'ordinanza con la quale verranno determinate le somme da depositare in sostituzione dei beni pignorati).

Il debitore, dunque, quando deposita l'istanza, deve contestualmente documentare di aver vincolato una somma pari al quinto (o al sesto) degli importi in relazione ai quali i creditori hanno precisato le proprie pretese, ove già formalizzate, ai sensi del novellato art. 569 comma 1. **Dall'importo sul quale calcolare il quinto devono essere detratti gli eventuali acconti versati dal debitore.**

Secondo il dettato normativo, pertanto, le spese di giustizia relative all'esecuzione non entrano nel computo del quinto; mentre, secondo autorevole dottrina dovrebbero essere conteggiati gli interessi nel frattempo maturati (Capponi, Danovi).

- 
- Il **comma 2** dell'art. 495 c.p.c. dispone che il debitore debba effettuare il **versamento in cancelleria** e che il cancelliere ha l'onere di provvedere a versare la somma presso un **istituto di credito indicato dal giudice**: secondo la giurisprudenza, però, il versamento, da parte del debitore, con una modalità diversa da quella prescritta dalla legge, ma comunque idonea al raggiungimento dello scopo, costituisce una mera irregolarità che non è ostativa alla prosecuzione della conversione.
  - **L'art. 495 comma 7** c.p.c. prescrive, inoltre, che **l'istanza non può essere reiterata** ovvero può essere avanzata una sola volta **a pena di inammissibilità** (previsione introdotta dalla l. n. 353/1990): la somma versata a corredo di un'istanza di conversione dichiarata inammissibile per insufficienza del deposito deve essere restituita all'istante, in quanto **l'art. 495 comma 5 c.p.c. dispone la confisca del deposito** solo nel caso in cui il subprocedimento abbia avuto svolgimento e il debitore abbia omesso di versare quanto disposto dal giudice (ma non anche nel caso in cui l'istanza sia stata dichiarata prima facie inammissibile)

## 2. Termine iniziale e finale per accedere al beneficio della conversione – improcedibilità

- L'art. 495 c.p.c., nella sua nuova formulazione, prevede che **la conversione possa essere richiesta solo prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione ai sensi degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c.** (prima delle modifiche introdotte dalla l. 80/2005, invece, la conversione poteva essere richiesta «in ogni momento anteriore alla vendita»).
- Il **termine finale** per presentare l'istanza, pertanto, viene anticipato al momento in cui la vendita viene disposta e non già eseguita. Tale termine, in sostanza, coincide con **l'emissione del provvedimento che fissa le modalità per disporre sulla vendita previsto, per l'espropriazione immobiliare, dall'art. 569 e, per l'espropriazione mobiliare** (c.d. «piccola espropriazione, nel caso in cui siano stati pignorati beni di importo inferiore a € 20.000), **dall'art. 530 c.p.c.** (a tale ordinanza la dottrina equipara la **delega conferita al professionista** e prevista, per l'espropriazione immobiliare, dall'art. 591 bis, e per quella mobiliare dall'art. 534 bis). Nell'espropriazione presso terzi, invece, si ritiene che l'istanza di conversione non possa essere più proposta dal momento immediatamente successivo alla dichiarazione (positiva) del terzo.

- 
- L'anzidetta previsione, unitamente a quella del versamento del quinto dell'importo dei crediti risultanti dagli atti del procedimento (contestualmente al deposito dell'istanza), incide in modo decisivo sulla possibilità di un uso dilatorio dell'istituto
  - In proposito occorre evidenziare come la riforma del 2005 abbia introdotto, tra le disposizioni di attuazione al codice di procedura civile, **l'art. 187 bis che sanziona con l'improcedibilità le istanze di conversione ove il procedimento esecutivo sia giunto all'aggiudicazione, anche provvisoria, o all'assegnazione** (Cass. 8017/2009); e ciò in un'ottica di salvaguardia dell'aggiudicatario rispetto al debitore (trattasi di norma di chiusura che ha la funzione di garantire in ogni caso l'aggiudicatario provvisorio, anche nell'ipotesi in cui l'istanza di conversione, benché presentata fuori termine, non sia stata dichiarata inammissibile).

- 
- ▶ La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che tale norma (**vigente sin dall'11/09/2005** in quanto non compresa tra le disposizioni la cui entrata in vigore è stata posticipata all'01/03/2006) rechi l'interpretazione autentica dell'art. 495 e ha affermato che l'istanza di conversione del pignoramento diventa improcedibile successivamente all'assegnazione o aggiudicazione, anche provvisorie, del bene pure nel caso in cui sia stata proposta sotto la vigenza del vecchio testo dell'art. 495 (tale norma, quindi, si applica anche retroattivamente nei processi in corso alla data della sua entrata in vigore; C., S.U., 25507/2006 seguita da C. 940/2012)
  - ▶ Quanto all'individuazione del **dies a quo**, oggi tesi preferibile è quella che consente di proporre l'istanza di conversione **sin dall'avvio della procedura esecutiva**, addirittura subito dopo la notifica del pignoramento, anche perché, diversamente opinando, si pregiudicherebbero gli interessi del debitore che sarebbe costretto a subire lo svolgimento dell'esecuzione sino all'udienza di cui agli artt. 569 o 530, con aggravio di costi evitabili. Prima di quel momento, infatti, il debitore può eseguire il pagamento a mani dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 494 cpc

### 3. Soggetti legittimati a presentare l'istanza

- ▶ **Legittimati a presentare l'istanza di conversione** sono il debitore ovvero il terzo proprietario di un bene assoggettato all'espropriazione per un debito altrui ai sensi dell'art. 602 c.p.c., quale il terzo datore di ipoteca o pegno: di recente, la giurisprudenza ha riconosciuto la legittimazione a proporre istanza di conversione al terzo, già promissario acquirente, autorizzato nella sentenza costitutiva emessa ai sensi dell'art. 2932 cc a versare il prezzo o parte di esso per le cancellazioni dei pignoramenti trascritti (Cass. 8250/2009).
- ▶ La giurisprudenza ha, inoltre, escluso che possa presentare istanza di conversione il comproprietario dell'immobile subastato, la cui quota non sia oggetto di pignoramento (Trib. Torino 31/10/2003).

## 4. Effetto sospensivo connesso alla presentazione dell'istanza

- ▶ Si discute se, in caso di ammissione alla conversione, il processo esecutivo debba essere sospeso.
- ▶ La giurisprudenza in merito ha assunto posizioni contrastanti: inizialmente, ha sostenuto che, in attesa che venga determinata la somma destinata a sostituire i beni pignorati, vi sarebbe automatica dilazione di tutti gli atti esecutivi, con la conseguenza che la vendita forzata dei beni pignorati, avvenuta in pendenza del subprocedimento di conversione, dovrebbe ritenersi nulla (Cass. 2843/1979).
- ▶ Di recente, invece, ha cambiato orientamento affermando che **la presentazione dell'istanza di conversione non comporta automatica sospensione dell'esecuzione o dilazione dell'atto già fissato**, in quanto le esigenze di continuità e speditezza della procedura non possono essere sacrificate per effetto di mere iniziative dell'esecutato. L'eventuale differimento della vendita, pertanto, resta affidato alla valutazione del giudice sulla scorta degli elementi del caso concreto, quali ammontare del credito o comportamento complessivo delle parti, e senza pregiudizio per i creditori (C. 7378/1990)
- ▶ Il giudice, però, in ipotesi di conversione, per evitare un incremento dei costi della procedura, può arrestare determinate attività (ad es. la perizia di stima o, in rari casi, può sospendere termini perentori come quello previsto per il deposito dell'istanza di vendita o della documentazione ipocatastale)

# 5. Udienza di comparizione delle parti (comma 3)

- ▶ Quando il giudice ha ritenuto ammissibile l'istanza di conversione, deve fissare dinnanzi a sé l'udienza di comparizione delle parti, da comunicarsi a tutti gli interessati a cura del cancelliere (il comma 3 dell'art. 495 statuisce, infatti, che il giudice provvede «sentite le parti»): tale audizione è funzionale a far sì che i creditori possano precisare le loro pretese e aggiornare i propri crediti.
- ▶ Opportuno evidenziare, a tal proposito, la **modifica apportata dal D.L. n. 135/2018, convertito dalla L. n. 12/2019, all'art. 569, comma 1, al quale sono stati aggiunti i seguenti periodi: «salvo quanto disposto dagli artt. 565 e 566, non oltre 30 giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e i creditori già intervenuti ai sensi dell'art. 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'art. 495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e delle spese successive».**

## 6. Versamento rateale (comma 4)

- ▶ Alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. 83/2015 convertito dalla legge 132/2015, il **4° comma** dell'art. 495 concede la **rateizzazione del versamento della somma determinata per la conversione, non solo nell'ambito dell'espropriazione immobiliare (come accadeva in passato, nel limite di 18 mesi), ma anche nell'ipotesi in cui le cose pignorate siano costituite da beni mobili**, prevedendo che la rateizzazione possa essere accordata, in ogni caso, fino ad una durata massima di 36 mesi: la somma da versare ratealmente deve esser maggiorata dal giudice degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito dalle parti o, in difetto, al tasso legale.
- ▶ Il d.l. 135/2018, convertito dalla l. 12/2019, ha modificato nuovamente l'art. 495, ampliando fino a **48 mesi** il periodo di possibile rateizzazione (come già detto, però, la nuova disposizione si applica solo alle procedure esecutive introdotte a far data dal 13/02/2019).

- 
- ▶ La rateizzazione non può essere concessa d'ufficio, anche se la norma non lo esclude espressamente: la relativa richiesta può essere formulata per la prima volta anche all'udienza di audizione delle parti (non occorre, quindi, che venga formalizzata con la prima istanza con cui si invoca l'applicazione del beneficio).
  - ▶ La concessione della rateizzazione è, comunque, frutto di una scelta discrezionale ed insindacabile del giudice dell'esecuzione, che ha la facoltà di accordarla se ricorrono **«giustificati motivi»**: trattasi di nozione ampia nella quale vanno ricondotte le caratteristiche oggettive del credito, le caratteristiche soggettive del debitore, l'entità della somma da corrispondere o il fatto che il debitore ha difficoltà concrete di sostenere una spesa ingente in un'unica soluzione

## 7. Versamento della somma determinata dal giudice e liberazione dei beni dal pignoramento

- Giusta le modifiche introdotte con il d.l. 83/2015, convertito dalla l. 132/2015, l'art. 495 comma 6 stabilisce che **«con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate sono costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma»**. La nuova formulazione della norma, in realtà, non ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della conversione da questo punto di vista in quanto, sia prima che dopo la riforma del 2015, il comma 6 ricollega la liberazione del compendio pignorato al versamento dell'intera somma indicata dal giudice; unica novità è che ora l'effetto sostitutivo è espressamente collegato al deposito del denaro, nella misura prestabilita, non solo per i beni immobili come avveniva già in passato, ma anche per i beni mobili.

- 
- 
- ▶ Alla luce di ciò consegue che il giudice, con l'ordinanza emanata ai sensi del comma 3, sebbene possa prevedere che l'integrale e tempestivo versamento della somma da lui determinata comporti l'immediata liberazione dal vincolo del pignoramento, **debba comunque fissare un'udienza finalizzata a dichiarare che l'effetto previsto dalla legge si è prodotto in conseguenza dell'adempimento delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di conversione** (con un primo provvedimento il giudice individua la somma da sostituire e con un secondo provvedimento – verificato l'effettivo versamento di questa – dispone la sostituzione dell'oggetto del pignoramento con la somma di denaro e la liberazione del bene).
  - ▶ Durante lo svolgimento di tale udienza – che non pregiudica il rapido svolgimento del procedimento in quanto – il giudice dispone in merito alla distribuzione delle somme non ancora attribuite ai creditori e **ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento degli immobili** (ma non la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, che consegue all'estinzione del credito; dal momento del deposito integrale delle somme indicate nell'ordinanza di conversione vengono meno gli effetti che il vincolo pignoratizio ha imposto sul bene pignorato e da quel momento il debitore può disporre del bene medesimo)

## 8. Decadenza dal beneficio della conversione

- Ai sensi dell'art. 495 **comma 5**, l'inadempienza del debitore comporta la decadenza dal beneficio della conversione e la conseguente **confisca delle somme versate**, che diventano parte dell'attivo della procedura.
- Il debitore è inadempiente e deve essere dichiarato decaduto dal beneficio della conversione sia quando ha omesso il versamento della somma determinata con l'ordinanza di conversione nel termine stabilito, sia quando ha omesso o ritardato, per un periodo superiore a **trenta giorni** (prima erano 15), il pagamento delle rate determinate dal giudice, anche se il ritardo riguarda una sola rata.
- Nel caso di decadenza, le somme comunque versate, pur se sottoposte al vincolo del pignoramento, non sono gravate anche dal vincolo ipotecario esistente sugli immobili pignorati (Cass. 17644/2007).

## 9. Provvedimento di conversione (comma 3) e poteri officiosi del giudice

- Il giudice, una volta sentite le parti (entro 30 giorni dal deposito dell'istanza) al fine di valutare in contraddittorio l'ammissibilità dell'istanza, **provvede ai sensi dell'art. 495 comma 3 e determina la somma da sostituire al bene pignorato.**
- L'art. 495 non individua i parametri da utilizzare per la quantificazione dell'importo dovuto, ma una indicazione in tal senso è fornita dal primo comma, laddove è richiesto che la somma necessaria a consentire la sostituzione del denaro al bene pignorato debba essere pari alle «spese di esecuzione e all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese». **L'importo, quindi, non è commisurato al valore dei beni pignorati, ma alla somma dei crediti in concorso e alle spese di procedura.**
- Alla luce di tale prescrizione, si è ritenuto che il giudice debba tener conto (oltre di quanto già considerato ai fini del calcolo del quinto) del credito vantato da ciascun creditore concorrente – pignorante e intervenuto sino all'udienza di audizione delle parti – per capitale, interessi maturati e spese, risultanti dai documenti prodotti dagli interessati, valutate altresì le spese che presumibilmente dovranno essere sostenute sino alla chiusura del procedimento esecutivo.

- 
- 
- ▶ Con riferimento al contenuto dell'ordinanza di conversione, secondo l'opinione prevalente in giurisprudenza, il giudice dell'esecuzione ha il potere di determinare la somma da sostituire ai beni pignorati mediante una **valutazione sommaria delle pretese avanzate dai creditori** (sia di quelli che hanno precisato il loro credito, sia di quelli che non lo hanno precisato), **nonché delle spese già anticipate e presumibilmente da anticipare**, ma non ha anche il potere di svolgere funzione risolutiva delle contestazioni sull'esistenza e ammontare dei crediti che vanno sollevate in sede di distribuzione ai sensi dell'art. 512 (Cass. 6086/2015, 18538/2007). Tale valutazione consiste nella verifica della correttezza dei conteggi rispetto alle risultanze dei titoli o documenti posti alla base del precetto e degli interventi.
  - ▶ L'ordinanza di conversione, inoltre, come tutti gli atti esecutivi, può essere **revocata o modificata dal giudice prima che abbia avuto esecuzione ai sensi dell'art. 487** (termine, questo, che si individua, nel pignoramento mobiliare, nella liberazione delle cose e la consegna al debitore, e, nel pignoramento immobiliare, nella cancellazione della trascrizione).

- 
- 
- L'ordinanza di conversione può essere opposta innanzitutto ai sensi dell'art. 617 al fine di lamentare la sussistenza di vizi riguardanti le modalità con cui il giudice ha determinato la somma da versare per la liberazione del bene subastato dal vincolo del pignoramento. Ma è pacifico, inoltre, che il debitore possa proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, contestando l'an o il quantum dei crediti azionati nel processo esecutivo, e ciò può farlo durante tutta la pendenza del subprocedimento di conversione e addirittura dopo l'integrale versamento della somma determinata dal giudice
  - Il debitore, inoltre, può contestare, in tutto o in parte, le pretese dei creditori concorrenti anche quando, depositata integralmente la somma determinata dal giudice ai sensi dell'art. 495, si apre la fase distributiva finalizzata ad attribuire a ciascun creditore l'importo corrispondente al credito vantato e ciò introducendo controversia in ordine alla verifica o ammontare dei crediti ai sensi degli artt. 512 e 617.

## 10. Intervento dei creditori e determinazione della somma da sostituire ai beni pignorati

- Come abbiamo già esaminato, l'art. 495 impone al debitore, che voglia sostituire al bene pignorato una somma di denaro, di versare – con le modalità e i tempi indicati dal giudice – un importo corrispondente ai crediti complessivamente vantati per capitale, interessi e spese dal creditore pignorante e dai creditori intervenuti.
- Al riguardo nessun problema pone la posizione del creditore pignorante, mentre più spinoso è stabilire quali creditori intervenuti debbano essere presi in considerazione ai fini della determinazione della somma da sostituire al bene pignorato. Per fare ciò, occorre ricostruire il quadro di riferimento consolidatosi prima delle ultime riforme intervenute.

- 
- ▶ **Nel previgente regime normativo**, sia dottrina che giurisprudenza avevano ritenuto che, ai fini della conversione, dovessero essere tenuti in considerazione i **crediti vantati da coloro che fossero intervenuti nel procedimento sino all'udienza fissata dal giudice per sentire le parti** e, a questi fini, si riteneva irrilevante che tali creditori intervenuti fossero tardivi o tempestivi sul presupposto che l'istituto della conversione è teso a realizzare la soddisfazione di tutti i creditori concorrenti che avessero esercitato l'azione esecutiva in tempo utile perché il giudice potesse conoscere della loro pretesa (Cass. 2104/1974).
  - ▶ Il quadro normativo è stato modificato dalla **nuova formulazione dell'art. 495**, che consente al debitore di proporre l'istanza di conversione sino all'autorizzazione della vendita o dell'assegnazione. Da ciò consegue che, di regola, non sarà più possibile – nemmeno in astratto – che tra i crediti considerati nel provvedimento di conversione vi siano quelli vantati dagli intervenuti tardivi, in quanto il momento finale per chiedere ed ottenere la conversione precede quello finale per la proposizione degli interventi tempestivi (che è dato dal provvedimento con cui viene autorizzata la vendita).

- 
- ▶ Più complessa è la questione della rilevanza, ai fini della conversione, degli **interventi spiegati dai creditori sprovvisti di titolo esecutivo**.
  - ▶ In passato, si riteneva che, ai fini della conversione, dovevano essere prese in considerazione sia le pretese dei creditori “titolati” sia quelle dei creditori “non titolati”.
  - ▶ Oggi, **l’art. 499**, nella formulazione conseguente alle riforme del 2005 e 2006 (l. 263/2005), stabilisce che possono intervenire nel processo esecutivo i «**creditori muniti di titolo esecutivo, i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c.**». Com’è noto, ai creditori cui viene consentito di intervenire viene riservata una posizione particolare: le pretese fatte valere con l’intervento “non titolato”, invero, non danno diritto a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita in posizione paritetica rispetto ai creditori intervenuti con titolo esecutivo.

- 
- ▶ Nel sistema attuale, com'è noto, **per i creditori senza titolo l'art. 499 comma 6 prevede un subprocedimento in contraddittorio con il debitore**, nel quale questi possa prendere posizione sul credito vantato, riconoscendolo (in tutto o in parte) o disconoscendolo.
  - ▶ I **creditori non titolati** possono ottenere l'attribuzione immediata delle somme in sede di riparto solo quando abbiano conseguito un titolo esecutivo ovvero quando i loro crediti siano stati riconosciuti dal debitore. Nel caso in cui, invece, i crediti vantati dagli intervenuti non titolati non siano stati riconosciuti dal debitore e questi non abbiano potuto munirsi del titolo esecutivo prima della distribuzione, le somme che ad essi spetterebbero potrebbero essere oggetto di accantonamento a scopo cautelativo e con durata limitata (tre anni), ai sensi dell'art. 510 (purché ne facciano richiesta e dimostrino di aver proposto, nei 30 giorni successivi all'udienza di comparizione delle parti di cui all'art. 499, comma 5, l'azione necessaria affinché possano munirsi di titolo esecutivo).

- 
- ▶ Nell'ambito del subprocedimento di conversione, occorre stabilire se i crediti vantati dagli intervenuti non titolati debbano essere considerati solo in presenza di un riconoscimento da parte del debitore ai sensi dell'art. 499 comma 6 oppure in ogni caso.
  - ▶ Con riferimento alla determinazione della somma da sostituire ai beni pignorati, **il giudice ha l'onere di instaurare il subprocedimento di riconoscimento ai sensi del cit. art. 499 comma 6**, con il decreto con cui fissa la comparizione delle parti per decidere sull'istanza di conversione o, successivamente, con un provvedimento assunto a tale udienza.
  - ▶ Esperito tale procedimento di riconoscimento, nessun problema sorge se il debitore ha integralmente riconosciuto i crediti azionati dagli intervenuti senza titolo, in quanto ai fini della determinazione della somma da versare, il giudice dovrà tener conto anche delle loro pretese (e, dunque, tali creditori saranno ammessi al riparto).

► Contrasti interpretativi, invece, sorgono nell'ipotesi di **mancato riconoscimento**:

- Secondo la **tesi maggioritaria**, il disconoscimento del credito vantato dall'intervenuto non titolato sarebbe irrilevante ai fini della conversione e il **giudice dovrebbe, quindi, considerare tutti i creditori concorrenti, compresi quelli non titolati, anche se non beneficiati del riconoscimento**. Una volta, però, versata dal debitore la somma calcolata dal giudice per consentire la sostituzione dei beni pignorati, tale somma dovrebbe essere distribuita immediatamente solo ai creditori titolati o a quelli non titolati i cui crediti siano stati riconosciuti, mentre il resto dovrebbe essere accantonato ai sensi dell'art. 510 cpc (Barreca). Pertanto, ove alla scadenza del termine concesso (non superiore a tre anni), i creditori intervenuti non titolati e non beneficiati dal riconoscimento del debitore non hanno ottenuto titolo esecutivo, sarà necessario predisporre un piano di distribuzione avente ad oggetto le somme che erano state accantonate in loro favore; tali somme saranno attribuite al debitore se non vi sono creditori tardivi rispetto al subprocedimento di conversione, aventi diritto alla collocazione sul sopravanzo.

-

- 
- 
- ▶ Secondo altra tesi, i crediti degli intervenuti senza titolo non riconosciuti dal debitore potrebbero essere considerati ai fini della conversione solo a seguito della deliberazione da parte del giudice in ordine alla loro esistenza e quantificazione, e con possibilità per l'esecutato di contestare il provvedimento di deliberazione ai sensi dell'art. 617 cpc (Storto)
  - ▶ Si ritiene, infine, che **non debbano essere tenuti in considerazione i crediti dei creditori muniti di cause di prelazione, ove non ancora intervenuti nel processo esecutivo**: del resto, la loro posizione non viene pregiudicata in quanto i loro privilegi permangono sul bene liberato dal pignoramento (Andrioli, Satta).

## 10 bis. Configurabilità di una fase di distribuzione

- A seguito della definizione del subprocedimento di conversione, si apre la **fase distributiva** delle somme messe a disposizione dal debitore.
- Peraltro, ove nel processo esecutivo siano stati depositati atti di intervento che non sia stato possibile contemplare nell'ordinanza di cui all'art. 495 comma 3, è astrattamente possibile ipotizzare che debba redigersi un **piano di riparto** a tutti gli effetti: secondo dottrina e giurisprudenza, tali creditori, siano essi chirografari o privilegiati, assumono la posizione di **intervenuti tardivi rispetto al subprocedimento di conversione** e, pertanto, **hanno diritto a soddisfarsi solo sull'eventuale sopravanzo** (in caso di loro assenza, tali somme devono essere riconsegnate al debitore).

- 
- ▶ Quanto sinora affermato, del resto, è confermato anche dalla previsione dell'art. **495 comma 4**, come novellato dal d.l. 83/2015 convertito dalla l. 132/2015, il quale prevede che «**ogni sei mesi il giudice provvede, ai sensi dell'art. 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore**».
  - ▶ Tale termine di sei mesi, invero, è un **termine ordinatorio** e la sua inosservanza non produce alcuna decadenza.
  - ▶ Il giudice, pertanto, in occasione di ogni cadenza temporale, quando non può limitarsi ad attribuire all'unico creditore le somme disponibili, ordina la distribuzione a favore del ceto creditorio di quanto nel frattempo depositato dal debitore, svincolando a beneficio di ciascun avente diritto l'importo che gli spetta, avuto riguardo all'entità del suo credito, alla somma complessivamente disponibile e alle cause legittime di prelazione (il giudice dovrà prima soddisfare i creditori antergati sino ad esaurimento della loro pretesa e solo successivamente, quando residuino più creditori nello stesso grado, la distribuzione potrà avvenire secondo il criterio proporzionale).

# 11. Ordinanza 411 del 13 gennaio 2020, VI Sez. civ.

- Quanto al **limite temporale** di ammissibilità degli interventi nel subprocedimento di conversione, la **Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020**, ha ribadito l'orientamento già esistente in giurisprudenza sulla base del quale, in sede di conversione del pignoramento ai sensi dell'art. 495 cpc, **per determinare la somma dovuta per la conversione, si devono tenere in considerazione anche i crediti di coloro che hanno effettuato l'intervento nel procedimento esecutivo successivamente alla presentazione dell'istanza, ma prima della udienza nella quale il giudice provvede in merito alla conversione.**

## IL FATTO

- Il caso qui esaminato trae origine da una procedura esecutiva nel corso della quale **il debitore esecutato presentava istanza di conversione** del pignoramento ai sensi dell'art. 495 cpc.
- Successivamente alla istanza, ma **prima della udienza per decidere sulla conversione, un creditore interveniva nel procedimento esecutivo** e, pertanto, il giudice dell'esecuzione, nel determinare la somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, teneva in considerazione anche il credito dell'intervenuto.
- **L'ordinanza del giudice veniva quindi opposta dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi**, sostenendo la tardività dell'intervento e, comunque, la irrilevanza del credito dell'intervenuto ai fini della conversione. Veniva così introdotto giudizio di merito, che si concludeva con il rigetto dell'opposizione. Il debitore impugnava il provvedimento e la questione giungeva fino alla Cassazione, la quale giudicava **infondato il ricorso**.

- 
- ▶ Nell'ordinanza sopra richiamata, come già rappresentato, la Corte aderisce all'orientamento prevalente in forza del quale ***“nella determinazione delle somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza fino all’udienza in cui il giudice provvede (o si riserva di provvedere sulla stessa) con l’ordinanza di cui all’art. 495 terzo comma c.p.c.”*** (Cass. civ. Sez.III, Sent., 24 gennaio 2012 n. 940).
  - ▶ Invero, tale principio trae origine da altro principio, quello della **par condicio creditorum** (tutti i creditori hanno pari diritto a soddisfarsi sui beni del comune debitore in proporzione ai rispettivi crediti, art. 2741 c.c.), in base al quale si può individuare un atteggiamento di favor del legislatore nei confronti degli interventi tempestivi nel procedimento esecutivo, in quanto trattasi di strumenti diretti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori e che prevalgono rispetto all'interesse del debitore a vedere liberati i propri beni.

- 
- La pronuncia sopra richiamata (Cass. 940/2012), statuisce infatti che, ai fini della conversione del pignoramento, il giudice deve determinare la somma da sostituire ai beni pignorati **tenendo conto, oltre che delle spese di esecuzione, dell'importo – comprensivo di capitale, interessi e spese – dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti sino al momento dell'udienza in cui è pronunciata** (ovvero il giudice si è riservato di pronunciare) l'ordinanza di conversione ai sensi dell'art. 495 comma 3 (Trib. Grosseto 29/09/2016).
  - Con tale pronuncia, dunque, la Suprema Corte ha smentito la tesi interpretativa secondo la quale, pur essendo in astratto ammissibile l'intervento dei creditori anche dopo la presentazione dell'istanza di conversione da parte del debitore, detto intervento legittimerebbe i creditori a partecipare all'esecuzione solo in caso di decadenza del debitore dal beneficio, in quanto l'intervento stesso non avrebbe rilevanza ai fini del subprocedimento di conversione; esso sarebbe tempestivo finché non si determina il passaggio dal pignoramento dei beni al denaro versato (Trib. L'Aquila, Ord. 10/06/2002; cfr. anche Trib. Padova 12/03/2004).

- 
- ▶ Secondo Cass. 940/2012, tale lettura dell'art. 495 non trova riscontro nel testo normativo e si pone in contrasto con la disciplina dell'intervento nella esecuzione immobiliare, che, quanto alla tempestività dell'intervento:
    - Pone quale unico limite quello dell'autorizzazione alla vendita ex art. 569 cpc;
    - Pone sullo stesso piano creditori tempestivi e tardivi, quando questi ultimi sono iscritti o privilegiati;
    - Fa conseguire alla tardività dell'intervento dei creditori chirografari solo gli effetti previsti dall'art. 565 cpc (soddisfazione sul sopravanzo)
  
  - ▶ Da ciò consegue che, al fine di valutare l'ammissibilità dell'istanza (comma 2), il giudice dovrà considerare tutti gli interventi eseguiti fino al momento del relativo deposito onde determinare la somma da depositare unitamente all'istanza stessa (comma 1); mentre, al fine di determinare definitivamente la somma da sostituire ai beni pignorati, all'udienza fissata ai sensi del comma 3, dovrà considerare tutti i crediti che, ai sensi del comma 1, devono concorrere a formare tale somma, inclusi quelli relativi a interventi eseguiti nel periodo compreso tra deposito dell'istanza e momento in cui viene pronunciata l'ordinanza di conversione.

- 
- ▶ Pertanto, anche il principio espresso da **Cass. 5867/1982**, secondo cui **«in tema di conversione del pignoramento ex art. 495, venendo meno la fase della vendita (ormai inutile e, conseguentemente, l'udienza per determinarne le modalità), il limite temporale per il tempestivo intervento di altri creditori è costituito dall'udienza che, ai sensi del comma 2 del cit. art. 495, il giudice deve fissare per sentire le parti, prima di emettere l'ordinanza di conversione»**, è ancora valido e va precisato nel senso che l'udienza da considerare è quella nella quale viene riservato o pronunciato il provvedimento di cui al comma 3 (sia che si tratti di udienza fissata con il decreto con cui è dichiarata ammissibile l'istanza, sia che si tratti di udienza differita d'ufficio allo scopo di emettere lo stesso provvedimento)

# Conclusioni

- ▶ Gli interventi spiegati dopo l'udienza fissata dal giudice ai sensi dell'art. 495 comma 3 non presentano effetti nel subprocedimento di conversione, ma non sono inammissibili nel procedimento di esecuzione; pertanto:
  - Se il subprocedimento di conversione si perfeziona, i crediti intervenuti dopo la suddetta udienza resteranno insoddisfatti;
  - Se, invece, si verifica una decadenza del debitore per mancato versamento della somma determinata dal giudice, l'esecuzione riprende il suo corso e l'intervento acquisterà efficacia secondo il regime generale.